

# ***STUDIO DOTT. ANTONIO FRANCESCHETTI***

Commercialista – Revisore contabile  
20145 - Milano - Via Alberto da Giussano n. 23  
Tel. 02-4690303 Fax 02-4690128  
e-mail: antonio@franceschetti.com  
codice fiscale FRN NTN 69D10 F205Q – partita Iva 02510440130

Milano, 14 novembre 2018

Gentile

Cliente

## **Oggetto: Definizione agevolata cartelle esattoriali “rottamazione ter” - ns rif. 13/2018**

Il decreto fiscale 119/2018 all’art. 3, collegato alla legge di bilancio 2019, ha introdotto la cd. **rottamazione ter**. I benefici previsti dalla Definizione agevolata 2018 sono applicati alle somme riferite ai **carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017**. Chi aderisce dovrà pagare l’importo residuo del debito, ma senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si dovranno pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.

**Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata** alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- sanzioni diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali.

Rispetto alle precedenti “Definizioni” introdotte dal D.L. n. 193/2016 (“prima rottamazione”) e successivamente, dal D.L. n. 148/2017 (“rottamazione-bis”), il D.L. n. 119/2018 prevede importanti novità a favore del contribuente per il pagamento in forma rateale, e in particolare:

- un periodo temporale più ampio per rateizzare le somme dovute: 10 rate ripartite in 5 anni;
- un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo a partire dal 1° agosto 2019 invece del 4,5% come previsto precedentemente.

Come chiarito, il DL 119/2018 stabilisce che per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario inviare la dichiarazione di adesione ad Agenzia delle entrate-Riscossione **entro il 30 aprile 2019**. Il contribuente deve compilare il modulo DA-2018 che troverete in allegato.

Coloro che hanno una casella di posta elettronica certificata (pec) possono inviare il modulo DA-2018, insieme alla copia del documento di identità, alla casella pec della Direzione Regionale dell'Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento; altrimenti è possibile consegnare il modulo agli sportelli.

Dopo che è stata presentata la dichiarazione di adesione, Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una “**Comunicazione**” di accoglimento o di diniego entro il **30 giugno 2019**. In caso di risposta positiva, l'Agente della riscossione comunicherà l'ammontare del debito ammesso alla Definizione agevolata 2018 inviando i relativi bollettini di pagamento. Il termine per pagare la **prima o unica rata** è fissato dal legislatore al **31 luglio 2019**.

È possibile pagare

- in un'unica soluzione
- fino a un massimo di 10 rate consecutive di pari importo (5 anni), con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.

La scelta del numero delle rate dovrà essere indicata nella dichiarazione di adesione alla “rottamazione-ter” (pagina 2 del modulo DA-2018). Se il contribuente sceglie di pagare a rate, sulle rate successive alla prima verrà calcolato, a partire dal 1° agosto 2019, un tasso di interesse ridotto, definito nella misura del 2 % annuo. I pagamenti dovranno avvenire secondo le date di scadenza riportate sulla “Comunicazione delle somme dovute” che Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il 30 giugno 2019 unitamente ai bollettini di pagamento. **Attenzione però: chi non paga le rate, ma anche chi paga in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici e gli eventuali versamenti effettuati saranno, comunque, acquisiti a titolo di acconto dell'importo complessivamente dovuto.**

Si ricorda infine che per pagare sono disponibili i seguenti canali:

- portale [www.agenziaentrateriscossione.gov.it](http://www.agenziaentrateriscossione.gov.it);
- App EquiClick;
- sportelli bancari;
- uffici postali;
- home banking;
- punti Sisal e Lottomatica;
- tabaccai convenzionati con Banca 5;
- sportelli bancomat (ATM) che hanno aderito ai servizi CBILL;
- Postamat;
- compensazione con i crediti commerciali nei confronti della Pubblica amministrazione;
- sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione.

**SOGGETTI CHE RIENTRANO NELLA DEFINIZIONE AGEVOLATA 2018 – ROTTAMAZIONE TER**

Possono aderire alla nuova Definizione agevolata 2018 **tutti coloro** che hanno carichi affidati all'Agente della riscossione **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 compresi** quelli che avevano già aderito:

- alla “**prima rottamazione**” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 193/2016) e sono decaduti per non aver versato tempestivamente ed integralmente le rate del piano di definizione;
- alla “**rottamazione-bis**” (Definizione agevolata prevista dal D.L. n. 148/2017) **nel solo caso in cui** risultino integralmente saldate, entro il **7 dicembre 2018**, tutte le rate in scadenza nei mesi di **luglio, settembre e ottobre 2018**.

Coloro, infatti, che non pagheranno le rate scadute entro il 7 dicembre non potranno più aderire alla Definizione agevolata 2018.

**CONTRIBUENTI CHE AVEVANO GIA' ADERITO ALLA ROTTAMAZIONE-BIS**

Come detto sopra il contribuente che ha già aderito alla Definizione agevolata prevista dal **Decreto Legge n. 148/2017** (cosiddetta “rottamazione-bis”) ma non è riuscito a saldare le **prime due rate** scadute a **luglio e settembre**, può regolarizzare la propria situazione entro il **7 dicembre 2018**. Entro lo stesso termine dovrà essere pagata anche la rata in precedenza fissata al **31 ottobre**.

L'art. 3 del **Decreto Legge n. 119/2018** stabilisce, infatti, che i contribuenti che pagano gli importi scaduti (luglio, settembre e ottobre) **entro il prossimo 7 dicembre** rientreranno **automaticamente** nei benefici previsti dalla “**Definizione agevolata dei carichi affidati all'Agente della riscossione**” **dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017** (cosiddetta “rottamazione-ter”).

A tal fine, **senza alcun ulteriore adempimento a carico dei debitori**, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà entro il **30 giugno 2019** una nuova “**Comunicazione**” con il differimento dell'importo residuo da pagare relativo alla Definizione agevolata 2000/17 (cosiddetta “rottamazione-bis”) ripartito in **10 rate di pari importo (5 anni)** con scadenza il **31 luglio** e il **30 novembre** di ciascun anno, a partire dal 2019. Gli interessi a decorrere dal 1° agosto 2019 saranno calcolati nella misura dello 0,3%.

In sintesi: io contribuente che intendo usufruire di una maggiore rateazione dovrò pagare entro il 07 dicembre 2018 le rate scadute a luglio, settembre e ottobre e al contrario non dovrò pagare le rate in scadenza a novembre 2018 e a febbraio 2019, in questo caso l'Agenzia delle Entrate-Riscossione provvederà in automatico (senza dover presentare alcuna richiesta da parte del contribuente) a riliquidare gli interessi al tasso inferiore relativamente alla rimanenza del debito ancora in essere (e

non sulle rate precedenti già pagate) e a riliquidare quanto dovuto ripartendolo in automatico in 10 rate scadenti in 5 anni (non è possibile in questo caso richiedere una rateazione inferiore).

Qualora il contribuente, al contrario, paga la rata in scadenza per il 30 novembre 2018 in automatico accetterà la vecchia rottamazione bis così come calcolata anche per le ultime due rate e non sarà possibile far riliquidare quanto ancora dovuto al tasso di interesse inferiore e di conseguenza non sarà possibile spalmare il debito residuo in 10 rate.

---ooOoo---

Vi ricordiamo che con data 31 dicembre 2018 verrà effettuato l'annullamento dei debiti fiscali fino a Euro 1.000,00 affidati ai riscossori dal 2000 al 2010, pertanto in caso di dubbio prima di procedere con la compilazione del modello, consigliamo di verificare la Vostra posizione debitoria con Agenzia delle Entrate Riscossione o attraverso la Vostra area personale all'interno del sito [www.agenziaentrate.riscossione.gov.it](http://www.agenziaentrate.riscossione.gov.it) o direttamente presso gli sportelli.

Distinti saluti.

Studio Dott. Antonio Franceschetti